

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2018, n. 19-7345

Approvazione modifiche disposizioni statutarie di ulteriori n. 7 I.P.A.B. su restanti 1 I.P.A.B. interessate dalla procedura straordinaria di adeguamento del numero massimo dei membri degli organi di amministrazione secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 46-5477 del 03/08/2017 s.m.i.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che la Regione Piemonte, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti in tema di vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle I.P.A.B. di cui agli art.li 46 e 48 della L. 6972/1890 e dall'art. 8, comma 1 della L.R. 23/2015, ha delineato, con D.G.R. n. 46 – 5477 del 03/08/2017, lo specifico e straordinario procedimento volto a realizzare l'adeguamento delle disposizioni statutarie delle I.P.A.B. interessate, alla disciplina di cui all'art. 6, comma 5, della L. n. 122/2010 che stabilisce un numero massimo di membri degli organi di amministrazione e controllo per tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici;

rilevato che i destinatari di tale procedura sono stati individuati nella Tabella allegata alla D.G.R. n. 46 - 5477 del 03/08/2017 e s.m.i. per un numero complessivo di n. 64 I.P.A.B.;

viste le D.G.R. n. 27 – 5790 del 20/10/2017 e n. 14 - 5927 del 17/11/2017 con le quali si è provveduto allo scioglimento degli Organi Amministrativi e alla contestuale nomina dei Commissari Straordinari delle complessive 64 I.P.A.B. interessate dalla procedura straordinaria di regolarizzazione di cui alla D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017;

rilevato che i provvedimenti sopra citati hanno assegnato ai Commissari Straordinari nominati il termine di 60 giorni dalla loro nomina per la presentazione alla Regione Piemonte delle modifiche dello Statuto relative alla disciplina del numero massimo e dei criteri di composizione e nomina degli organi di amministrazione e controllo (nonché le eventuali disposizioni statutarie strettamente correlate) in conformità a quanto dettato dalla L. n. 122/2010 e nel rispetto delle linee guida dettate dalla D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017 nonché del principio di portata generale di cui all'art. 32 della L.R. n. 12 del 02/08/2017 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” in base al quale la durata del mandato degli organi di tali Enti coincide per legge con la data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino stesso, con ciò determinando, pertanto, che tale termine debba trovare applicazione anche nei confronti degli organi di amministrazione degli enti designati e nominati a conclusione della procedura straordinaria di regolarizzazione di cui alla D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017;

appurato che nell'ambito degli Enti per i quali si è provveduto allo scioglimento dell'organo amministrativo ed alla nomina del Commissario Straordinario con le DD.G.R. n. 27 - 5790 del 20/10/2017 e n. 14 – 5927 del 17/11/2017 rientrano i seguenti Enti i cui Commissari hanno presentato istanza di modifica dello Statuto, che presentano aspetti e caratteristiche che ne consentono la trattazione unitaria:

- IPAB ASSOCIAZIONE DAME DI CARITÀ PARROCCHIA SAN CARLO di Torino, Statuto da ultimo approvato con R.D. 22/03/1845;
- IPAB ASILO INFANTILE DI MONTALTO DORA di Montalto Dora (To), Statuto in vigore da ultimo approvato con R.D. 04/08/1902;
- IPAB OPERA ALESSANDRO MAURO di Chiusa di Pesio (Cn), Statuto in vigore da ultimo approvato con D.G.R. n 24-2023 del 17/05/2011;
- IPAB ASILO INFANTILE F. MUSSONE di Castellinaldo d'Alba (Cn), Statuto in vigore da ultimo approvato con R.D. 11/12/1924;

- IPAB ASILO INFANTILE CLARA VIGLIANI ALBERTINI di Candelo (Bi), Statuto in vigore da ultimo approvato con D.P.R. 16/02/1961;
- IPAB SCUOLA DI BELLE ARTI "ROSSETTI VALENTINI" di Santa Maria Maggiore (Vb), Statuto in vigore da ultimo approvato con D.P.R.P. n 650 del 27/01/1986;
- IPAB ASILO INFANTILE "BENEFICIO DI CADONE" di Druogno (Vb), Statuto in vigore da ultimo approvato con D.P.R. del 09/11/1971;

rilevato che le modifiche proposte dai Commissari Straordinari degli Enti di cui sopra si caratterizzano per l'adeguatezza rispetto al dettato normativo ed ai principi generali di cui alla L. n. 122/2010 ed alla D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017, presentando, peraltro, parziali divergenze rispetto all'originario dettato statutario e/o al dettato normativo che, in sede di istruttoria da parte dei competenti Uffici regionali, sono stati superati con interventi di parziale modifica e/o integrazione del disposto statutario sottoposto all'approvazione della Regione Piemonte da parte del nominato Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 62 della L. 17 luglio 1890 n. 6972 e della D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017 o con successive integrazioni da parte dei Commissari a seguito di richieste di chiarimenti da parte dei competenti uffici;

rilevato che le disposizioni statutarie oggetto della modifica presentata dal Commissario e/o integrazione da parte dei competenti uffici regionali sono le seguenti:

- IPAB ASSOCIAZIONE DAME DI CARITÀ PARROCCHIA SAN CARLO di Torino, Articoli 9, 11, 20 e 23 relativi alla nomina, composizione, durata e deliberazioni dei membri dell'Amministrazione dell'Ente;
- IPAB ASILO INFANTILE DI MONTALTO DORA di Montalto Dora (To), Articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17 e 19 relativi all'Assemblea degli Associati ed al Consiglio Direttivo dell'Ente;
- IPAB OPERA ALESSANDRO MAURO di Chiusa di Pesio (Cn), Articolo 6 relativo alla nomina, composizione e durata del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente;
- IPAB ASILO INFANTILE F. MUSSONE di Castellinaldo d'Alba (Cn), Articolo 9 relativo alla nomina, composizione e durata del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- IPAB ASILO INFANTILE CLARA VIGLIANI ALBERTINI di Candelo (Bi), Articoli 9 e 23 relativi alla nomina, composizione, durata e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- IPAB SCUOLA DI BELLE ARTI "ROSSETTI VALENTINI" di Santa Maria Maggiore (Vb), Articolo 4 relativo alla nomina, composizione e durata dell'organo amministrativo dell'Ente;
- IPAB ASILO INFANTILE "BENEFICIO DI CADONE" di Druogno (Vb), Articoli IX° e XXIII° relativi alla nomina, composizione, durata e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

ritenuto, inoltre, necessario ribadire, con riferimento all'IPAB OPERA ALESSANDRO MAURO di Chiusa di Pesio (Cn), che, in conformità alla D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017, con il presente provvedimento è possibile procedere all'approvazione della modifica dello Statuto limitatamente "*... alle sole modifiche delle disposizioni dello Statuto relative al numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo nonché delle ulteriori disposizioni statutarie (ad es. maggioranze qualificate) incoerenti alla luce delle nuove*" e che, pertanto, le modifiche proposte agli articoli 10, 14 e 15 dello Statuto relativi alla firma dei processi verbali delle deliberazioni del C.d.A., al servizio di tesoreria ed alla firma dei mandati di pagamento, non possono essere oggetto di tale provvedimento;

ribadito che, per quanto concerne la corretta imputazione del potere di nomina di taluni membri degli organi amministrativi di alcune IPAB, alla luce dell'avvicendamento degli Enti nominanti e/o designanti nella successione delle norme e del tempo, si è proceduto alla sua corretta individuazione e, laddove Regione Piemonte risulti soggetto nominante e/o designante, l'esercizio di

tale potestà è da ritenersi delegata alle Province, ex art. 5, co. 3, lett. b), della L.R. 1/2004 come nel caso dell'IPAB ASILO INFANTILE CLARA VIGLIANI ALBERTINI di Candelo (Bi);

considerata, inoltre, l'ulteriore necessità di integrare le proposte di modifica prodotte dai Commissari dei seguenti Enti nelle forme qui di seguito indicate:

- IPAB OPERA ALESSANDRO MAURO di Chiusa di Pesio (Cn), con riferimento al primo capoverso dell'articolo 6 della proposta di modifica presentata, rettifica con eliminazione dei termini "... Sindaco del ..." dopo le parole "... *due nominati*" e rettifica con eliminazione dell'intero quarto capoverso dell'articolo 6 della proposta di modifica;

appurato che non ricorre la necessità di interventi dell'Autorità Tutoria diretti a realizzare l'integrazione di ulteriori articoli dello Statuto degli Enti interessati ed oggetto di proposta di modifica da parte del Commissario Straordinario, in quanto non ricorrono situazioni di incoerenza tra il testo statutario dell'Ente non oggetto di modifica e quello modificato e, per quanto concerne l'IPAB ASILO INFANTILE DI MONTALTO DORA di Montalto Dora (To), L'Ente ha correttamente provveduto a modificare le disposizioni relative all'Assemblea dei Soci Azionisti e Benemeriti, designante parte dei membri del Consiglio Direttivo, in virtù del fatto che nel corso degli anni tale organo ha progressivamente modificato la propria composizione finendo col far coincidere i non più presenti Azionisti e Benefattori con i Genitori dei bambini frequentanti l'Asilo senza una formalizzazione di tale passaggio e, pertanto, a modificare la denominazione dell'organo in: Assemblea degli Associati;

ribadito il carattere gratuito del mandato dei Commissari nominati e, in conformità a quanto deliberato nella D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017, la natura non obbligatoria dei pareri resi dalle amministrazioni pubbliche locali eventualmente interessate all'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Commissario Straordinario in parte rettificata dalla Regione Piemonte, stante la natura dell'atto e le particolari circostanze ricorrenti ed in parziale deroga alla disciplina dettata dalla L. 6972/1890 per le modifiche statutarie su istanza di parte ed in analogia a quanto disposto dall'art. 62 della L. 17 luglio 1890 n. 6972 per i casi di modifica dello Statuto su iniziativa dell'Autorità Tutoria;

rilevato quanto già statuito dalla D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017 in tema di tempistica e modalità di insediamento del futuro organo amministrativo degli Enti interessati dal provvedimento *de quo*, il quale organo dovrà essere insediato, su iniziativa del Commissario Straordinario, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente provvedimento regionale di approvazione delle modifiche apportate agli Statuti degli Enti in questione.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte;

vista la legge n. 6972/1890;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.Lgs 207/2001;

vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la legge regionale n. 23 del 29/10/2015;

vista la legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 46 – 5477 del 03/08/2017 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 14 – 5705 del 02/10/2017;

vista la D.G.R. n. 27 – 5790 del 20/10/2017;

vista la D.G.R. n. 14-5927 del 17/11/2017;

vista la D.G.R. n. 17 – 6835 dell'11/05/2018.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare le nuove formulazioni degli articoli degli statuti delle I.P.A.B. individuate nelle n. 7 Tabelle allegate alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale e nelle forme ivi indicate;
- di confermare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente in capo al Commissario Straordinario nominato sino all'insediamento – su sua iniziativa – del nuovo organo amministrativo designato e nominato in forza delle disposizioni statutarie approvate con il presente provvedimento e di presentare alla competente Direzione della Regione Piemonte la relazione finale sul proprio mandato Commissariale;
- di demandare al Dirigente del settore regionale competente l'adozione degli atti necessari ai fini dell'attuazione del presente provvedimento;
- di dare atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO n. 1

IPAB ASSOCIAZIONE DAME DI CARITÀ PARROCCHIA SAN CARLO di Torino	Commissario Straordinario: BONA Elisabetta
ARTICOLI STATUTO MODIFICATI	
<p>Art. 9.</p> <p>L'Amministrazione dell'Associazione è composta: 1° Di una Direttrice. 2° Di una Vice-Direttrice. 3° Di tre Consigliere.</p>	
<p>Art. 11.</p> <p>La nomina delle Ufficiali è fatta a pluralità di voti da tutte le Associate che intervengono all'adunanza generale. Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutte le componenti delle Ufficiali avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla Legge Regionale medesima. Le nomine per vacanze che occorressero nel corso dell'anno, sono fatte dalle Ufficiali nelle adunanze ordinarie, egualmente a pluralità di voti; in caso di vacanza della carica di Direttrice, o di semplice suo impedimento, ne farà le veci la Vice-Direttrice.</p>	
<p>Art. 20.</p> <p>Il Segretario presenta il conto generale dell'entrata e dell'uscita tanto in danaro quanto in oggetti in natura dell'anno precedente. Tutte le Associate procedono alla nomina per voto segreto delle Ufficiali.</p>	
<p>Art. 23.</p> <p>Tutte le deliberazioni si prendono a pluralità di voti; nelle adunanze generali esse sono valide qualunque sia il numero delle intervenienti. Nelle adunanze ordinarie è necessario l'intervento di tre Ufficiali almeno. Nel caso di parità di voti, vi avrà preponderanza per la parte in cui la Direttrice trovasi opinare.</p>	

ALLEGATO n. 2

IPAB ASILO INFANTILE DI MONTALTO DORA di Montalto Dora (To)	Commissario Straordinario: PEROTTI GAMACCHIO Corrado Rodolfo
ARTICOLI STATUTO MODIFICATI	
<p>Art. 6.</p> <p>Possono ottenere la qualifica di Associato, i genitori o coloro che esercitano la patria potestà dei bambini che frequentano la scuola in regola con il versamento della quota associativa. Potranno inoltre ottenere la qualifica di associato, le persone fisiche che facciano domanda di ammissione come associato previa richiesta presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e da questi accettata. L'accettazione della domanda determinerà l'adesione all'Assemblea degli Associati e ne farà derivare il relativo obbligo di versamento della quota associativa.</p> <p>Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa concorrono a costituire l'Assemblea degli Associati che si riunisce e delibera secondo le modalità e per le materie di cui agli articoli 9 e 17 del presente Statuto.</p> <p>Agli Associati è richiesto di condividere e di collaborare al migliore raggiungimento dell'obiettivo educativo che si propone la scuola e di versare nel termine stabilito la quota annuale di associazione compresa – per i genitori ed esercenti patria potestà – nella retta di frequenza del bambino e fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.</p>	
<p>Art. 7.</p> <p>L'Asilo è retto da un Consiglio Direttivo composto di cinque membri. E' membro di diritto il Parroco pro tempore della comunità ecclesiale di cui la Scuola Materna fa parte. Due membri sono designati dal Consiglio Comunale di Montalto Dora. Due membri sono nominati dall'Assemblea degli Associati.</p>	
<p>Art. 8.</p> <p>Il Consiglio direttivo sarà, non più tardi di dieci giorni dopo la nomina regolarmente approvata dai suoi membri, convocato a cura del membro di diritto di cui al precedente Art. 7, per procedere alla nomina del suo Presidente, del suo Segretario e del Tesoriere, quest'ultimo di libera scelta all'infuori dei cinque membri del Consiglio Direttivo.</p>	
<p>Art. 9.</p> <p>Salvo quanto disposto dal successivo Art. 17, le adunanze dell'Assemblea degli Associati non sono in numero legale quando non sia rappresentato la metà più uno degli Associati iscritti in regola col versamento della quota associativa. La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti purché non inferiore ad un terzo dei componenti l'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei votanti.</p>	

Art. 10.

Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio Direttivo avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla Legge Regionale medesima.

Art. 11.

Coloro che surrogano gli amministratori scaduti fuori tempo, entreranno in carica subito dopo la nomina regolarmente approvata e vi rimarranno per il solo tempo per il quale doveva rimanere il surrogato.

Art. 15.

Per essere valide le deliberazioni del Consiglio direttivo devono essere prese con l'intervento di almeno tre dei suoi membri compreso il Presidente e a maggioranza assoluta dei voti, a parità di voti la proposta s'intende respinta.

In caso d'impedimento del Presidente il Consiglio direttivo sarà presieduto dal membro del Consiglio presente, più anziano d'età.

Art. 17.

Il Consiglio direttivo per mezzo del suo Presidente convoca regolarmente l'Assemblea degli Associati per le nomine di cui all'art. 7, e non più tardi del mese di ottobre, per sottoporre alla sua approvazione il resoconto materiale e morale dell'azienda Asilo.

Spetta all'Assemblea la facoltà di proporre modificazioni e varianti allo Statuto, le quali per essere valide ed operative dovranno riportare tanti voti favorevoli uguali alla metà degli Associati iscritti in regola con il versamento della quota associativa ed ottenere l'approvazione dell'Autorità Tutoria.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo provvede a tutto quanto col presente Statuto non fa specialmente parte delle attribuzioni del Presidente oppure dell'Assemblea degli Associati.

ALLEGATO n. 3

IPAB OPERA ALESSANDRO MAURO di Chiusa di Pesio (Cn)	Commissario Straordinario: GIORGIS Andrea
ARTICOLO STATUTO MODIFICATO	
<p>Art. 6</p> <p>L'Opera è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque membri: due nominati dal Comune di Chiusa di Pesio, tre rappresentanti delle famiglie Abate e Caramelli, previo accordo tra di loro, in riferimento alle disposizioni testamentarie della fondatrice.</p> <p>Sarà cura del Consiglio d'Amministrazione la nomina del Presidente, scelto tra i Membri del Consiglio stesso.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il componente più anziano di nomina ed in difetto il membro più anziano di età.</p> <p>Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla Legge Regionale medesima.</p> <p>I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica, fatta eccezione per i Rappresentanti delle famiglie Abate e Caramelli considerati Consiglieri di diritto. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.</p>	

ALLEGATO n. 4

IPAB ASILO INFANTILE F. MUSSONE di Castellinaldo d'Alba (Cn)	Commissario Straordinario: GRASSO Giuseppe
ARTICOLO STATUTO MODIFICATO	
<p>CAPO II° Del Consiglio di Amministrazione Articolo 9</p> <p>L'Asilo è retto da un Consiglio di Amministrazione composto dal Parroco "pro tempore" della Parrocchia di Castellinaldo d'Alba e da due membri eletti dall'Assemblea generale dei Soci al proprio interno.</p> <p>Il Consiglio nomina un Presidente e un Vice Presidente nel proprio seno e fuori di esso un segretario e un tesoriere.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata fino alla data del 31 dicembre dell'anno del completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla Legge regionale medesima.</p> <p>I consiglieri non possono essere rieletti più d'una volta senza interruzione.</p> <p>Se un membro del Consiglio di Amministrazione designato dall'Assemblea generale dei Soci, cessa per qualsiasi motivo dalla carica sarà sostituito, alla prossima assemblea generale, e questi durerà in carica quanto sarebbe ancora durato il sostituito.</p>	

ALLEGATO n. 5

IPAB ASILO INFANTILE CLARA VIGLIANI ALBERTINI di Candelo (Bi)	Commissario Straordinario: VIGNA Luigi Maria
ARTICOLI STATUTO MODIFICATI	
<p>ART. 9 – L’Asilo è retto da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri compreso il Presidente che viene nominato dalla Regione Piemonte scegliendolo fra tutti i componenti dello stesso organo.</p> <p>I Consiglieri sono nominati:</p> <ul style="list-style-type: none">- due dal Comune di Candelo;- uno dalla Regione Piemonte. <p>Sono membri “nati” e, pertanto, di diritto del Consiglio di Amministrazione i due parroci pro tempore delle Parrocchie di S. Lorenzo e di S. Pietro di Candelo. Qualora uno o entrambi i parroci siano nell’impossibilità di assumere la carica per qualsiasi motivo, provvederanno a designare un delegato stabile.</p> <p>Ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell’anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla Legge Regionale medesima.</p>	
<p>ART 23 – Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l’intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.</p> <p>Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti.</p> <p>Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, giusta l’art. 15 della legge 17-7-1890 n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.</p> <p>I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.</p>	

ALLEGATO n. 6

IPAB SCUOLA DI BELLE ARTI "ROSSETTI VALENTINI" di Santa Maria Maggiore (Vb)	Commissario Straordinario: BONZANI Giacomo
ARTICOLO STATUTO MODIFICATO	
<p>Art. 4</p> <p>L'Amministrazione della Scuola è affidata a una Commissione composta di 5 membri, compreso il Presidente, così nominati:</p> <ul style="list-style-type: none">- n. 4, fra cui il Presidente, dal Consiglio Comunale di Santa Maria Maggiore;- n. 1 dall'Assemblea dei Soci e, quando ricorra il caso di cui all'art. 15 del presente Statuto, dal Consiglio Comunale di Santa Maria Maggiore. <p>Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti della Commissione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla Legge Regionale medesima.</p>	

ALLEGATO n. 7

IPAB ASILO INFANTILE “BENEFICIO DI CADONE” di Druogno (Vb)	Commissario Straordinario: DRESTI Giacomo
ARTICOLI STATUTO MODIFICATI	
<p>Art. IX°</p> <p>L'Asilo Infantile “Beneficio di Cadone” è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di n. 5 membri compreso il Presidente che è nominato dal Consiglio stesso nel proprio seno. I componenti sono così nominati:</p> <ul style="list-style-type: none">- n. 2 dalle famiglie dei donatori e loro discendenti diretti fino al terzo grado, con facoltà a ciascuno di nominare un delegato con uguali poteri;- n. 1 dall'Assemblea dei Soci e, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo XXI°, dal Consiglio Comunale di Druogno;- n. 1 dal Consiglio Comunale di Druogno;- n. 1 membro di diritto nella figura del Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Silvestro Papa di Druogno. <p>Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla Legge Regionale medesima. Le cariche sono gratuite. Qualora venissero a mancare i membri delle famiglie dei donatori e loro discendenti fino al terzo grado o in caso di disaccordo tra gli stessi, non saranno nominati altri Amministratori al loro posto.</p>	
<p>Art. XXIII°</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse giusta l'art. 15 della legge 17/07/1890 n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.</p>	